

- a) la normativa del primo Stato stabilisca che l'idoneità alla guida — quale presupposto sostanziale per il nuovo rilascio della patente di guida — debba essere comprovata, su ordine dell'autorità, mediante una perizia medico-psicologica più specificamente disciplinata da norme nazionali (ciò che finora non si è verificato)
- e/o,
- b) in base a norme nazionali, esista una pretesa giuridicamente azionabile a vedersi conferito il diritto di far uso nel territorio del primo Stato della patente di guida UE rilasciata dopo la scadenza del detto divieto temporaneo, ove non sussistano più le ragioni di carattere nazionale che hanno giustificato la revoca del permesso di guida o l'imposizione di tale divieto.
- 2) Se l'art. 1, n. 2, in connessione con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, debba essere interpretato nel senso che ad uno Stato membro — in caso di domanda di rilascio di una patente di guida, da parte del titolare di una patente di un altro Stato membro, dietro consegna di quest'ultima (cosiddetta «conversione») — non è consentito procedere, unicamente sulla base dell'avvenuto rilascio della patente UE da parte del secondo Stato, ad una nuova verifica dell'idoneità alla guida — prevista quale condizione per il rilascio dalla normativa del primo Stato e da questa dettagliatamente regolamentata — con riguardo a circostanze che già esistevano al momento del rilascio della detta patente straniera.

(<sup>1</sup>) GU L 237, pag. 1.

**Ricorso proposto il 26 maggio 2005 da L contro la sentenza pronunciata il 9 marzo 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02, tra L e Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-230/05 P)**

(2005/C 182/58)

(lingua processuale: il francese)

Il 26 maggio 2005, L, rappresentato dagli avv.ti P. Legros et S. Rodrigues, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso d'impugnazione contro la sentenza emessa il 9 marzo 2005 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02, tra L e Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. annullare la sentenza impugnata, pronunciata il 9 marzo 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-254/02;

2. accogliere le domande di annullamento e di risarcimento danni da essa formulate in primo grado;
3. condannare la convenuta alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

La sentenza impugnata:

- da un lato ha leso i diritti della difesa e gli interessi della ricorrente, in quanto il Tribunale ha commesso diverse irregolarità procedurali e diversi errori manifesti di valutazione, nonché viziato la sentenza impugnata di difetto di motivazione
- dall'altro ha violato il diritto comunitario non traendo alcuna conseguenza dalla violazione, da parte della convenuta, dei suoi obblighi connessi alla trasmissione della posta destinata al suo personale ed al trattamento, entro un termine ragionevole, delle questioni del suo personale, in forza del principio generale di buona amministrazione.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-384/03 (<sup>1</sup>)**

(2005/C 182/59)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 28 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-384/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.

(<sup>1</sup>) GU C 264 dell'1.11.2003.

**Cancellazione dal ruolo della causa C-440/03 (<sup>1</sup>)**

(2005/C 182/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 4 aprile 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-440/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.

(<sup>1</sup>) GU C 289 del 29.11.2003.